

93

Edizione n. 01/2026  
20 gennaio 2026



# AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2025/2026

a cura di  
Giuseppe **DE BIASE**

Coordinatore Centro Studi ANCL U.P. di Bari "Francesco & Vincenzo Leggiadro"

## Premessa

L'autoliquidazione INAIL è l'adempimento annuale da seguire per quantificare il premio infortunistico da pagare entro il 16 febbraio di ciascun anno, consistente nella regolazione dell'anno precedente (2025 nello specifico) e dell'acconto per quello corrente (2026).

Gli adempimenti sono sdoppiati tra termini di pagamento e termini di trasmissione delle denunce dei salari e della eventuale richiesta di riduzione del presunto.

Per alcune categorie di attività il premio è quantificato direttamente dall'INAIL. Trattasi dei cd. Premi Speciali, rivolti a:

- titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano, associati ad imprenditore artigiano;
- pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (**Legge 250/1958**);
- alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali;
- medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi, esposti all'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive;
- soggetti coinvolti in attività di volontariato ai fini di utilità sociale
- allievi dei corsi ordinamentali di istruzione e formazione professionale regionali curati dalle istituzioni formative e dagli istituti scolastici paritari (**Allievi IeFP**);
- percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività (**PUC**).

## Adempimenti dell'Inail

L'Inail con circolare del 10 dicembre 2025 ha comunicato che: le basi di calcolo per l'autoliquidazione 2025/2026 sono disponibili in [www.inail.it](http://www.inail.it) nella sezione "Fascicolo Aziende - Visualizza Comunicazioni" **dal 12 dicembre 2025**.

Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all'autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega.

Anche i servizi online "Visualizza Basi di Calcolo" e "Richiesta Basi di Calcolo" sono disponibili **dal 12 dicembre 2025** in [www.inail.it](http://www.inail.it) - Accedi ai Servizi Online.

Quest'anno il servizio online "Richiesta Basi di calcolo" permette di acquisire il file delle basi di calcolo in formato.pdf e nella versione. json.

Sempre **dal 12 dicembre 2025** è altresì disponibile il servizio online "Visualizza elementi di calcolo" dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).

Con la nota 22 dicembre 2025 prot. 11245. L'INAIL ha reso noto le istruzioni operative per l'autoliquidazione dei premi assicurativi 205/2026.

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, all'articolo 1, comma 1, ha autorizzato l'Inail ad effettuare la revisione delle aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico, al fine di premiare i datori di lavoro virtuosi, nel rispetto dell'equilibrio della gestione tariffaria.

Le nuove aliquote di oscillazione in bonus per andamento infortunistico di cui alla citata deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Inail sono applicate in via provvisoria come stabilito dalla deliberazione del Presidente dell'Inail n. 17 del 10 novembre 2025, con espressa riserva di richiedere i maggiori premi dovuti:

1. in caso di mancata adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, ovvero di diversa riformulazione da parte dello stesso decreto della proposta dell'Inail adottata con la delibera n. 146 del 21 luglio 2025 del Consiglio di amministrazione;
2. nel caso in cui il soggetto assicurante abbia riportato negli ultimi due anni sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto interministeriale previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge.

### Modalità di presentazione da parte delle aziende

Le comunicazioni dei salari e dell'eventuale richiesta di riduzione del presunto devono essere presentate all'INAIL in forma telematica, utilizzando l'apposito servizio, riservato alle aziende ed ai loro intermediari, disponibile sul portale istituzionale nella sezione "Servizi online- Autoliquidazione -Home" consultando il menù tra:

- visualizza basi di calcolo PAT;
- Richiesta basi di calcolo PAT;
- Riduzione del presunto:
- Visualizzazione del tasso applicato;
- Alpi online;
- Invio telematico dichiarazione salari;
- Autoliquidazione ditte cessate;
- Autoliquidazione settore navigazione.

Per quanto attiene alle ditte cessate, l'invio dell'autoliquidazione deve essere inviata tramite la funzionalità "autoliquidazione ditte cessate". Ricordiamo che per le ditte cessate l'autoliquidazione va inoltrata entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla data di cessazione.

### Termini dell'autoliquidazione 2025/2026

Entro il **02 marzo 2026** il datore di lavoro titolare di PAT deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni telematica, comprensiva dell'eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006), utilizzando i servizi telematici "Invio telematico dichiarazione salari" o "ALPI online".

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN devono utilizzare il servizio "Invio retribuzioni e calcolo del premio". Con lo stesso servizio è possibile chiedere il certificato di assicurazione dell'equipaggio.

Le imprese armatrici devono, inoltre, allegare tramite la specifica funzione prevista nel servizio online la seguente documentazione:

- per il certificato *Ruolo unico*, la documentazione relativa alla consistenza della flotta;
- per i certificati *Comandata, Concessionari, Prove in mare, Tecnici ispettori e Appalti officina*, l'elenco dei nominativi del personale assicurato.

Si ricorda, inoltre, che, se l'attività di navigazione viene esercitata in modo non continuativo le imprese

armatrici devono comunicare nel corso dell'anno, tramite l'apposito servizio online "Armo/Disarmo-Assicurazione", le date di disarmo e riarmo (o le date di eventuali periodi di CIGS). Le comunicazioni individuali di Unimare non esonerano, infatti, l'armatore da tale obbligo.

Entro il **16 febbraio 2026** il datore di lavoro deve invece:

- calcolare il premio anticipato per l'anno in corso (rata) e il conguaglio per l'anno precedente (regolazione);
- conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;
- pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici).
- I datori di lavoro che presumono di erogare nell'anno 2026 un importo di retribuzioni inferiore a quello corrisposto nel 2025 sul quale hanno determinato l'ammontare del premio a regolazione, **devono inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni**, con il servizio telematico "riduzione del presunto".

I contributi associativi devono essere versati in unica soluzione entro il 16 febbraio 2026.

La violazione dell'obbligo di comunicazione all'INAIL nei termini previsti dell'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo, è punita con la **sanzione amministrativa da 125,00 euro a 770,00 euro**, se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto. Diversamente, nel caso in cui la mancata comunicazione all'Inail abbia determinato una richiesta di premio, su tale importo sono dovute le sanzioni civili.

### **Cessazione del rapporto assicurativo dei soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e la scadenza dell'autoliquidazione.**

I premi speciali unitari artigiani sono ridotti di tanti dodicesimi nel loro ammontare per ogni mese solare intero che segue la data di cessazione dell'attività intervenuta tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione (16 febbraio 2026 per quest'anno).

La predetta riduzione si applica anche al premio speciale unitario del singolo componente del nucleo artigiano che ha cessato l'attività tra il 1° gennaio e la data di scadenza dell'autoliquidazione (cessazione del rapporto assicurativo tra l'Inail e il singolo artigiano).

### **ASSICURAZIONE INAIL PER GLI ALUNNI E STUDENTI DELLE SCUOLE O ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI OGNI ORDINE E GRADO NON STATALI.**

L'estensione della tutela assicurativa degli alunni e degli studenti all'attività di apprendimento svolta nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore, disposta in via sperimentale per gli anni scolastici e per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025, a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2025/2026 è stata resa strutturale (Articolo 2-ter, comma 1, della legge 30 luglio 2025, n. 109, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2025, n. 90).

Dal 1° gennaio 2025, l'importo del premio annuale a persona, riferito alla copertura assicurativa di alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, è aggiornato **in euro 10,49**.

Considerato che il periodo assicurativo inizia convenzionalmente il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, l'importo del premio per la regolazione dell'anno scolastico 2024/2025, a seguito della rivalutazione disposta dal decreto 24

aprile 2025, n. 56, risulta uguale a euro 10,47 (2/12 di euro 10,40 anno 2024 + 10/12 di euro 10,49 anno 2025).

L'importo del premio annuale dovuto a persona in sede di regolazione è calcolato moltiplicando il numero complessivo degli studenti, da comunicare all'Istituto entro il 30 novembre, per l'importo di euro 10,47 per ciascun alunno/studente, a cui va aggiunta l'addizionale ex Anmil pari all'1% prevista dall'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Da tale importo deve essere detratto quanto già versato a titolo di anticipo per il medesimo anno.

### **Riduzione del premio assicurativo:**

Le riduzioni contributive previste per l'autoliquidazione 2025/2026, sono:

#### **Navigazione e per attività di pesca**

- Riduzione per la piccola pesca costiera e nelle acque interne e lagunari (PAT): **44,32%** sia per la regolazione premio anno 2025 che per la rata premio anno 2026 **"Tipo codice "3"**;
- Sgravi per la pesca oltre gli stretti, pesca mediterranea e pesca costiera: sono esonerate le imprese armatoriali che esercitano la pesca oltre gli stretti per il personale dell'equipaggio cittadini italiani o di un Paese UE; sono beneficiarie di uno sgravio del 70% le imprese armatoriali che esercitano la pesca nel Mediterraneo per il personale dell'equipaggio cittadini italiani o di un Paese UE; sono beneficiarie di uno sgravio del 44,32% le imprese armatoriali che esercitano la pesca costiera per il personale dell'equipaggio cittadini italiani o di un Paese UE.

Pertanto, le aliquote assicurative da utilizzare per il calcolo del premio di regolazione 2025 e di rata 2026 sono riportate nella seguente tabella:

***Aliquote al netto degli sgravi settore pesca***

<b>Tipologia Pesca</b>	<b>Regolazione 2025</b>	<b>Rata 2026</b>
Oltre gli stretti	0,00%	0,00%
Mediterranea	2,19%	2,19%
Costiera	2,82%	2,82%

- Sgravio per il registro internazionale (PAN): Le imprese armatrici sono esonerate dal pagamento del premio INAIL per il personale avente il requisito di cui all'art 119 Codice della Navigazione ed imbarcato su navi iscritte al Registro Internazionale italiano. Il beneficio è esteso ai lavoratori occupati su navi da crociera, alle imprese appaltatrici dei servizi camera-cucina servizi a bordo delle stesse navi da crociera, nonché alle attività connesse a quelle crocieristiche. E' altresì esteso per i dipendenti occupati su navi in acque territoriali non italiane, per le attività di officina, cantiere e simili.

#### **Incentivi per il sostegno della maternità/paternità e per la sostituzione dei lavoratori in congedo**

Riduzione contributiva del 50% del premio dovuto dalle aziende con meno di 20 dipendenti calcolati

sulle retribuzioni di dipendenti assunti con contratti a termine per sostituire lavoratori in maternità/ paternità. Il beneficio è applicabile sia sulla regolazione che sulla rata premio.

Trattandosi di agevolazione è necessario che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro). La domanda di ammissione al beneficio si presenta indicando nella dichiarazione delle retribuzioni sezione "Retribuzioni soggette a sconto" il **"Tipo" codice "7"** e l'importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.

#### **Considerazione:**

Sul possesso dell'inoltro della dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro, ci sembra utile segnalare che la **Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la nota 1472 del 12 maggio 2010**, chiarisce che la mancata o incompleta presentazione dell'autocertificazione, non è causa ostativa alla fruizione dei benefici, purché le condizioni di cui all'allegato A del D.M. 24 ottobre 2007 sussistano alla data di fruizione del beneficio stesso.

#### **Riduzione premio artigiani**

La riduzione sconto artigiani si applica **solo alla regolazione 2025** nella **misura del 5,07%**.

La riduzione è rivolta alle imprese artigiane, **in regola** con gli adempimenti contributivi e con tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 81/2008, e **non devono aver avuto infortuni nel biennio precedente** (2023-2024).

Inoltre, devono aver presentato richiesta preventiva di ammissione allo sgravio **barrando** la casella del modello 1031 "*Certifico di essere in possesso dei requisiti ex legge 296/2006, art. 1, commi 780 e 781*", relativo alla denuncia delle retribuzioni per l'anno 2024 inviata entro il 28/02/2025.

Nelle basi di calcolo del premio, la sussistenza dei già menzionati requisiti è evidenziata nella sezione "Regolazione anno 2025 Agevolazioni" con il **codice 127**.

Chi volesse usufruire della suddetta agevolazione per il prossimo anno, dovrà **barrare** l'apposita casella nella dichiarazione delle retribuzioni di quest'anno (Autoliquidazione 2025/2026) da presentare entro il 2 marzo 2026.

#### **Riduzione del premio per i datori di lavoro di Campione d'Italia**

Ai premi dovuti dai datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, per i dipendenti retribuiti in franchi svizzeri, si applica la riduzione del 50% del premio, sia per la regolazione 2025 sia per la rata 2026. La riduzione è indicata nelle basi di calcolo del premio con il **codice 003**.

#### **Riduzione del premio per le cooperative agricole**

Per le cooperative agricole e i loro consorzi che trasformano e lavorano prodotti agricoli e/o zootecnici e che operano in zone montane e svantaggiate, hanno diritto ad una riduzione pari al 75% per i territori montani e al 68 % per le zone agricole svantaggiate.

Tali riduzioni si applicano anche in relazione alla percentuale del prodotto coltivato o allevato nei territori montani (75%) o svantaggiati (68%) dai propri soci della cooperativa e dei loro consorzi e

conferito alle stesse, indicandone la percentuale di conferimento nella denuncia delle retribuzioni per l'anno 2025.

Tali agevolazioni si applicano sia al premio di regolazione, sia al premio rata.

Le riduzioni sono indicate nelle basi di calcolo del premio con i **codici 005 e 025**.

### **Agevolazioni Legge 92/2012**

Incentivi per assunzioni di cui alla Legge n. 92/2012, articolo 4, commi 8-11, si applica nella misura **del 50%** per la durata max di 12 mesi se riferite a contratti a termine o per la durata di 18 mesi nei casi di trasformazione dei contratti da tempo determinato in tempo indeterminato o per assunzioni direttamente a tempo indeterminato.

L'agevolazione riguarda assunzioni effettuate, a decorrere dal 1° gennaio 2013, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, di lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi.

Ovvero assunzioni di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea e nelle aree di cui all'articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto ministeriale, nonché ai datori di lavoro che assumono donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

Il richiedente deve essere in possesso del requisito della regolarità contributiva, da verificare secondo i criteri indicati all'articolo 3 del decreto ministeriale 30 gennaio 2015 (Durc Online).

Le riduzioni relative al Registro Internazionale e alle assunzioni di cui alla legge 92/2012 costituiscono aiuti di Stato. È quindi richiesto che il beneficiario non rientri tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano a condizione che il datore di lavoro sia in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc online e che non sussistano cause ostative alla regolarità ai sensi dell'art. 8 del DM 30.1.2015 (Durc online), da comprovare tramite la dichiarazione per benefici contributivi trasmessa direttamente al competente Ispettorato Territoriale del lavoro (ex Direzione Territoriale del lavoro). I datori di lavoro aventi diritto alla riduzione del 50% dei premi devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice (codici da H a Y della Tabella riepilogativa codici riduzioni per retribuzioni parzialmente esenti, pubblicata nella Guida autoliquidazione 2025/2026).

**Anche per detta agevolazione vale la considerazione riportata per l'agevolazione per il sostegno alla maternità/paternità.**

### **Tirocini formativi e tutor aziendale**

Anche se non più una novità, in quanto la nota INAIL nr. 60010 risale al 18/01/2016, e per quanto discutibile tale interpretazione possa essere, ricordiamo che anche il tutor aziendale, qualora tale ruolo venga svolto da personale privo di tutela assicurativa come, ad esempio, il commerciante titolare di impresa individuale, il libero professionista, l'agente di commercio individuale, è dovuto il premio INAIL per l'attività di tutoraggio. La retribuzione imponibile da applicarsi in tale situazione potrebbe

tranquillamente essere quella convenzionale giornaliera al pari del tirocinante.

### Scadenze

La dichiarazione delle retribuzioni deve essere presentata **entro il 02 marzo 2026**, esclusivamente con modalità telematiche, con i servizi telematici “Invio telematico dichiarazione salari” e “ALPI online” disponibili sul portale [www.inail.it](http://www.inail.it) - servizi online.

### Pagamento

Il pagamento deve essere effettuato **entro il 16 febbraio 2026**.

Su richiesta degli interessati, il premio di autoliquidazione può essere pagato anche in quattro rate ai sensi della legge 449/97 e 144/1999, barrando la specifica casella della denuncia delle retribuzioni.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - ha fissato il tasso medio di interesse dei titoli del debito pubblico dell'anno 2024, da applicare per il calcolo degli interessi nella misura di detto tasso di interesse è pari allo **2,75%**.

Pertanto, per coloro che usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2025/2026, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della seconda, terza e quarta rata scadenti il 18 maggio 2026, 20 agosto 2026 e 16 novembre 2026 sono:

<b>Rate</b>	<b>Data scadenza</b>	<b>Data utile per il pagamento</b>	<b>Coefficienti interessi</b>
1°	16 febbraio 2026	16 febbraio 2026	0
2°	16 maggio 2026	18 maggio 2026 <sup>2</sup>	0,00670548
3°	16 agosto 2026	20 agosto 2026 <sup>3</sup>	0,01363699
4°	16 novembre 2026	16 novembre 2026	0,02056849

Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo (art. 18 d.lgs.n. 241 del 09/07/1997).

### Compensazione

Il saldo finale a credito derivante dell'autoliquidazione può essere utilizzato a compensazione di eventuali altri debiti per premi INAIL non iscritti a ruolo.

È opportuno assicurarsi presso la sede INAIL dell'ammontare del credito facendosi altresì rilasciare o convalidare il numero progressivo da utilizzare sul mod. F24.

La Legge di Bilancio 2024 ha riscritto il comma 49/bis dell'art. 37 del DL 223/2006, e obbliga **a far data dal 01 luglio 2024**, all'utilizzo dei soli canali telematici dell'agenzia delle entrate per le compensazioni di crediti Inps e Inail, mentre la Legge di bilancio 2026 introduce anche il divieto di compensazione per chi ha debiti erariali superiori a 50.000 euro (art. 1 comma 116).

In riferimento ai crediti Inail, la compensazione potrà decorrere dal momento che il credito sia certo, liquido ed esigibile e sia registrato negli archivi Inail.

## Lavoratori sportivi

A decorrere dal 1° luglio 2023, per i lavoratori subordinati sportivi e i lavoratori titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale che, indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano attività sportiva verso un corrispettivo, si applicano i criteri di cui all'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo. Pertanto la retribuzione da assumersi per il calcolo del premio di assicurazione è quella individuata ai sensi dell'articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, vale a dire la retribuzione effettiva, con applicazione del minimale e del massimale di rendita di cui all'articolo 116, comma 3, del medesimo decreto, come stabilito con decreto 21 novembre 2022 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**Dal 01 gennaio 2025**

Minimo e massimo	<b>mensile</b>	<b>euro 1.702,22</b>
		<b>euro 3.161,28</b>
	<b>annuale</b>	<b>euro 20.426,70</b>
		<b>euro 37.935,30</b>

## Documentazione

Si riportano qui di seguito come valido strumento operativo, le retribuzioni imponibili ai fini INAIL per l'anno 2025, ricordando che i coefficienti inail da tenere sempre in considerazione sono “300” per la determinazione della retribuzione giornaliera dalla retribuzione annuale, e “25” per la determinazione della retribuzione giornaliera dalla retribuzione mensile.

Altro valido strumento operativo è la tabella dei codici riduzioni parzialmente esenti ed il loro periodo di validità.

## RETRIBUZIONI 2025

Circolare n. 29 del 20.05.2025 e n. 48 del 18.09.2025.

**Attenzione \***: la retribuzione di ragguaglio, pari al minimale di rendita, è applicabile ai familiari, ai soci e agli associati di aziende non artigiane **in assenza di specifico decreto a carattere provinciale che stabilisca la retribuzione convenzionale o di retribuzione effettiva**.

SOGLIETTI		ANNUE	MENSILI	GIORNALIERE
<b>ARTIGIANI</b> Titolari, Familiari, Soci, Ass. in Partecipazione	01.01.2025- 31.12.2025 PREMIO UNITARIO	€ 17.196,00	€ 1.433,00	€ 57,32
<b>* SOCI E COLLABORATORI FAMILIARI DI DITTA NON ARTIGIANA</b>	01.01.2025 - 31.12.2025	€ 20.426,70	€ 1.702,23	€ 68,09
<b>IMPRESA FAMILIARE</b> Collaboratori con Atto di Impresa Familiare	01.01.2025 - 31.12.2025	€ 20.508,81	€ 1.709,07	€ 68,36
<b>LAVORATORI PARASUBORDINATI e prestazioni occasionali (circ. 22/2004)</b>  <b>Lavoratori sportivi MINIMALE / MASSIMALE</b>	01.01.2025 - 31.12.2025	Min. € 20.426,70 Max. € 37.935,30	€ 1.702,23 € 3.161,28	
<b>PRESTAZIONI OCCASIONALI</b> Nel caso in cui il contratto preveda il numero delle effettive giornate lavorate	01.01.2025 - 31.12.2025		€ 1.702,23 € 3.161,28	Min. € 68,09 Max. € 126,45
<b>DIRIGENTI MASSIMALE</b> Dirigenti con contratto part-time	01.01.2025 - 31.12.2025  Oraria	€ 37.935,30	€ 3.161,28	€ 126,45  € 15,81
Allievi corsi di istruzione prof. Lav. Soc. utili L. 451/94 Detenuti e Internati Tirocini formativi/Orientamento Lav. Sospesi e utilizzati in progetti di formazione/Riq. Prof. Giudici di Pace Onorari	01.01.2025 - 31.12.2025	€ 20.426,70	€ 1.702,23	€ 68,09
ALLIEVI IeFP A.F. 2025/2026	Premio speciale unitario annuo € 69,98 (Retribuzione giornaliera minima € 68,09)			
<b>LAVORAZIONI AGRICOLE C/O TERZI</b>	<b>Non soci</b> di coop.	SALARIO GIORNALIERO PER PRESENZE (25 GG. MENSILI)	€ 17.196,00	€ 1.433,00
	<b>Soci</b> di cooperative			€ 796,00
SOCI VOLONTARI COOP. SOC. L. 381/91 e area servizi socio ass., sanitari, educatori	SALARIO GIORNALIERO (per 25 gg. Mensili)	€ 17.196,00	€ 1.433,00	€ 57,32
SOCI NON ARTIGIANI COOP. L. 602/70	<b>RETRIBUZIONE EFFETTIVA</b> da 01.01.2007 (circolare INAIL 24/2007 P. 24)			
LAVORATORI AUTONOMI RIDERS	Retribuzione convenzionale giornaliera € 57,32			
<b>GIORNALISTI</b> Giornalisti con qualifica di collaboratori fissi o corrispondenti, con retribuzione inferiore a quella del redattore	Limiti minimi			
	Redattore	Praticante	Collab. / Corrisp.	
<b>LAVORATORI AUTONOMI DELLO SPETTACOLO</b> (da 01.01.2025)	94,30	66,90	57,32	
	Compensi corrisposti nell'anno solare nel rispetto del limite minimo giornaliero di € 57,32			
<b>PUC</b> beneficiari di reddito di cittadinanza impegnati in progetti utili alla collettività	Retribuzione convenzionale giornaliera € 57,32			
	<b>Premio speciale unitario giornaliero: € 1,05</b>			
<b>RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO MINIMALE DI RENDITA</b>	01.01.2025- 31.12.2025	€ 20.426,70	€ 1.702,23	€ 68,09
LAV. PART-TIME E LAV. RIPARTITO	<b>RETRIBUZIONE ORARIA MINIMALE € 8,60</b>		40 ore sett.	€ 57,32 x 6: 40 = € 8,60
<b>LIMITE MINIMO IMPONIBILE PER LA GENERALITA' DELLE RETRIBUZIONI EFFETTIVE</b> - L. 389/89 (limiti a cui devono essere adeguate retribuzioni inferiori)	Per la generalità dei lavoratori dipendenti Escluse le erogazioni speciali e le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente (compresi dal 01.01.2007 i solidi cooperative ex DPR 602/70)		Senza limite specifico di retrib. giornaliera	€ 57,32 Mensile x26 = 1.490,32
	Per gli operai agricoli (Retribuzione non soggetta ad adeguamento ex art. 7 comma 5 l. 638/83)		Con limite specifico di retribuzione giornaliera	€ 31,85
<b>ALUNNI DI SCUOLE NON STATALI</b>				€ 50,99
Anno scolastico 2024/2025 Regolazione	€ 10,47 (comprese scuole dell'infanzia)			
Anno scolastico 2025/2026 Rata	€ 10,49 (comprese scuole dell'infanzia)			

PREMI SPECIALI ARTIGIANI		
Anno 2025		€
Retribuzione minima	giornaliera	57,32
	annuale	57,32 x 300 = 17.196,00
CLASSI DI RISCHIO		PREMI MINIMI ANNUALI A PERSONA
1		96,30
2		156,40
3		222,60
4		325,70
5		479,20
6		594,80
7		790,20
8		915,70
9		1.705,40

#### CLASSE DI RISCHIO N. 1

0610 - 0640 - 0721 - 0722 - 0726 - 2161 - 6231 - 6322 - 7340 - 8220

#### CLASSE DI RISCHIO N. 2

0112 - 0116 - 0310 - 0422 - 0620 - 0650 - 0710 - 0750 - 1411 - 2111 - 2191 - 6261 - 6262 - 6283 - 6312 - 6520 - 6530 - 6561 - 7263 - 7274 - 7330 - 7360 - 8160

#### CLASSE DI RISCHIO N. 3

0111 - 0114 - 0211 - 0320 - 0510 - 0540 - 0580 - 0723 - 0740 - 1413 - 1452 - 1460 - 1500 - 2112 - 2162 - 2166 - 2167 - 2180 - 2197 - 2199 - 2230 - 2300 - 3400 - 5310 - 5320 - 6120 - 6214 - 6251 - 6252 - 6270 - 6282 - 6324 - 6550 - 6563 - 6564 - 6590 - 7281 - 8120 - 8130 - 8140 - 8210 - 8230 - 8240 - 8250 - 8260 - 8320 - 9110 - 9124 - 9125 - 9130 - 9200 - 9300

#### CLASSE DI RISCHIO N. 4

0213 - 0411 - 0550 - 1444 - 1451 - 2196 - 2220 - 5121 - 5215 - 5240 - 6215 - 6216 - 6222 - 6240 - 6281 - 6291 - 6311 - 6323 - 6330 - 6411 - 6421 - 6580

#### CLASSE DI RISCHIO N. 5

0118 - 0413 - 0421 - 0423 - 0560 - 1420 - 1443 - 1446 - 2195 - 3321 - 3323 - 4100 - 5221 - 5223 - 5230 - 6111 - 6113 - 6212 - 6221 - 6232 - 6234 - 6340 - 7220 - 7250 - 7283 - 7320 - 8310

#### CLASSE DI RISCHIO N. 6

0113 - 1480 - 2170 - 3230 - 3600 - 5123 - 6217 - 6321 - 6412 - 6422 - 7262 - 7271 - 7350 - 8110 - 9122

#### CLASSE DI RISCHIO N. 7

1200 - 1112 - 3110 - 3150 - 3310 - 6292 - 6293 - 7150 - 7261 - 9121

#### CLASSE DI RISCHIO N. 8

3170 - 3210 - 3330 - 3500 - 5212 - 5213 - 5214 - 6211 - 6213 - 6223 - 7230

#### CLASSE DI RISCHIO N. 9

1111 - 1120 - 2130 - 5110 - 7160

N.B.: Per una retribuzione annuale superiore a quella minima, il premio minimo va aumentato - per ogni € 51,65 (o frazione di € 51,65) di incremento retributivo - della sottoindicata aliquota aggiuntiva di premio.

Es. in caso di retribuzione annuale di € 19.000,00 (17.196,00 + 1.804,00) per la classe di rischio 1, il premio minimo di € 96,30 va aumentato di € 14,00 (0,40 x 35). Dunque, il premio complessivo da applicare è uguale a € 110,30 (96,30 + 14,00).

Classi di rischio	Aliquote aggiuntive dei premi minimi annuali a persona
1	0,40
2	0,47
3	0,67
4	0,98
5	1,44
6	1,79
7	2,37
8	2,75
9	5,12

**TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI  
RIDUZIONI PER RETRIBUZIONI PARZIALMENTE ESENTI**

<i>Codice</i>	<i>Tipologia riduzione – norma</i>	<i>Misura</i>	<i>Durata dalla data di assunzione</i>
H	Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato dal 1.1.2013 (art. 4, c. 8, legge 92/2012)	50%	12 mesi
I	Proroghe di rapporti di lavoro di lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti a tempo determinato dal 1.1.2013 (art. 4, c. 8, legge 92/2012)	50%	12 mesi
J	Trasformazione a tempo indeterminato di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato per lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti dal 1.1.2013 (art. 4, c. 9, legge 92/2012)	50%	18 mesi
K	Lavoratori over 50 disoccupati da oltre 12 mesi assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato (art. 4, c. 10, legge 92/2012)	50%	18 mesi
L	Proroga di un contratto a tempo determinato di rapporti di lavoro non agevolati perché instaurati prima del 2013 o perché instaurati quando il lavoratore non aveva ancora 50 anni (art. 4, c. 8, legge 92/2012)	50%	12 mesi
M	Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro non agevolati perché instaurati prima del 2013 o perché instaurati quando il lavoratore non aveva ancora 50 anni (art. 4, c. 9, legge 92/2012)	50%	18 mesi
N	Donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017)	50%	12 mesi
O	Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017)	50%	12 mesi
P	Trasformazione a tempo indeterminato del contratto di lavoro instaurato con donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c. 11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017)	50%	18 mesi
Q	Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (art. 4, c.11, legge 92/2012 e DM 17.10.2017)	50%	18 mesi
R	Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	12 mesi

S	Proroga del contratto a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	fino a 12 mesi
T	Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro instaurati con donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	18 mesi
U	Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree di cui all'art. 2, punto 4), lettera f), del reg. UE n.651/2014 (art. 4, c.11, legge 92/2012 e normativa di riferimento per gli aiuti di Stato a finalità regionale e art. 2, punto 4, lettera f) regolamento UE n. 651/2014)	50%	18 mesi
V	Assunzione a tempo determinato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012)	50%	12 mesi
W	Proroga del contratto di lavoro a tempo determinato instaurato con donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012)	50%	12 mesi
X	Trasformazione a tempo indeterminato di rapporti di lavoro instaurati con donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012)	50%	18 mesi
Y	Assunzione a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (art. 4, c. 11, legge 92/2012).	50%	18 mesi